

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Massimiliano Robbiani
- Franco Celio
Deputati in Gran Consiglio

Interrogazione 14 ottobre 2014 n. 187.14 (Robbiani Massimiliano)
Invalidi in Italia, ma attivi in Ticino: truffa con revoca immediata del permesso G?

Interrogazione 15 ottobre 2014 n. 189.14 (Celio Franco)
Quali controlli esistono sui frontalieri?

Signori deputati,

preliminarmente si rileva che si è ritenuto di dover congiungere i due atti parlamentari in quanto vertono sulla medesima tematica ovvero la problematica dei lavoratori attivi in Ticino con un permesso per frontalieri "G" che nel contempo percepirebbero un'indennità di invalidità in Italia. Di conseguenza ad entrambe le interrogazioni verrà fornita risposta con il presente unico atto.

A titolo introduttivo si osserva che in materia di lavoratori frontalieri UE/AELS questo statuto è regolamentato nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), nella legislazione interna in materia di stranieri (Legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e nell'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (OLCP, RS 142.203). Infatti in base agli artt. 7 cpv. 1 e 13 cpv. 1 Allegato I dell'ALC, il lavoratore frontaliere è un cittadino che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Questi lavoratori godono della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (artt. 8 cpv. 1 e 14 cpv. 1 Allegato I ALC).

In buona sostanza, la definizione che l'ALC dà ai lavoratori frontalieri può essere cristallizzata nei tre seguenti aspetti fondamentali:

1. la nazionalità: il lavoratore frontaliere dipendente o indipendente che intende lavorare in Svizzera deve possedere la nazionalità di uno degli Stati dell'UE/AELS;
2. il luogo di residenza e il luogo di lavoro: è necessario che il lavoratore risieda in uno degli Stati dell'UE/AELS e che lavori in Svizzera (o viceversa);
3. la frequenza del rientro al proprio domicilio: in base ai disposti legali citati in precedenza, un rientro al proprio domicilio deve avvenire di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Dopo questa necessaria premessa, rispondiamo ai quesiti posti come segue.

1. A sua conoscenza queste informazioni rispondono a verità, o si tratta di semplici “leggende metropolitane”? (Interrogazione 189.14)

La Sezione della popolazione (SP), autorità cantonale preposta al rilascio dei permessi in materia di persone straniere, è venuta a conoscenza di questi fatti dai media. Al fine di verificare la veridicità e l'esattezza di questa notizia la SP ha provveduto, attraverso l'aiuto del Centro di cooperazione di polizia e doganale italo-svizzero di Chiasso (CCPD), ad assumere le relative informazioni presso le competenti autorità italiane. Dalla risposta fornita dal CCPD alla SP è emerso che la Compagnia della Guardia di finanza di Luino ha denunciato 10 persone che, pur svolgendo attività lavorativa in Svizzera, risultavano soggetti beneficiari di assegno mensile di invalidità poiché hanno attestato all'ente previdenziale di non svolgere alcuna attività lavorativa (requisito fondamentale per ottenere la richiamata indennità). Infine, a titolo di precisazione, si osserva che la discrepanza numerica delle persone coinvolte comunicate dalle autorità italiane (10 persone) con quelle presenti negli articoli sui media ticinesi (18 persone) è da ricondurre al fatto che tra questi ultimi erano incluse anche persone che non hanno mai svolto attività lavorativa in Svizzera.

1. Quanti casi all'anno vengono alla luce di frontalieri che, pur lavorando in Ticino, in Italia recepiscono un'indennità assistenziale? (Interrogazione 187.14)

Prima dei fatti segnalati dai media lo scorso mese di ottobre, non risultano alla SP segnalazioni inerenti casi simili a-quelli in oggetto.

2. A queste persone viene revocato subito il permesso G? Se no, perché? (Interrogazione 187.14)

La SP per poter procedere alla revoca di un permesso rilasciato nell'ambito dell'ALC, come nel caso del permesso "G" UE/AELS, deve dapprima svolgere una ponderazione del caso alla luce della clausola sulla violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'art. 5 Allegato I ALC. Di conseguenza, va preliminarmente accertato, se un eventuale abuso ai danni di un'assicurazione sociale nel proprio paese d'origine sia pure stato sanzionato con una condanna di carattere penale, cresciuta regolarmente in giudicato. Inoltre va sottolineato che per effetto dei diritti conferiti dall'ALC ai cittadini delle parti contraenti, il semplice fatto di essere stato condannato per dei reati penali non è ancora motivo sufficiente per determinare la revoca di un permesso UE/AELS. Le condanne penali possono essere prese in considerazione soltanto se le circostanze che le hanno determinate indicano un comportamento personale tale da costituire una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. In effetti nell'ambito del surriferito art. 5 Allegato I ALC la nozione di ordine pubblico può essere richiamata in caso di una minaccia effettiva, attuale ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (cfr. sentenza della Corte di giustizia UE del 27 ottobre 1977 in re B; cfr. anche DTF 130 II 176). Inoltre la valutazione del rischio di recidiva sarà più rigorosa quando il bene minacciato è importante (DTF 130 II 176, consid. 4.3.1). A mente delle autorità federali sono ammissibili misure di allontanamento e di respingimento in presenza di infrazioni o reati gravi, segnatamente se perpetrati contro l'integrità fisica, sessuale e la vita di terzi oppure se legati al traffico e al consumo di stupefacenti, alla tratta di esseri umani o alla facilitazione dell'entrata illegale di cittadini di Stati terzi (cfr. Istruzioni UFM, n. II.10.3.1, stato 05/ 2014).

Nel caso in esame, pur trattandosi di reati di carattere patrimoniali (truffe alle assicurazioni sociali, ecc.), se essi saranno di una certa gravità, non vi è da escludere che gli stessi potranno condurre ad un'eventuale sanzione amministrativa nei confronti dell'autore. In effetti saranno la qualificazione del reato, l'entità della condanna inflitta, la durata della perpetrazione del reato e gli eventuali precedenti penali a carico dell'interessato che determineranno l'eventuale revoca del permesso per frontaliere "G" UE/AELS da parte della SP. Ciò ponderando se la presenza dello stesso sul nostro territorio rappresenti o meno ancora una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza interna, in virtù del succitato art. 5 All. I ALC.

3. Quali controlli vengono effettuati da parte delle nostre autorità prima di rilasciare un permesso G, affinché si possa constatare se il frontaliero di turno non abbia una rendita assistenziale nel suo paese d'origine? (Interrogazione 187.14)
2. L'assunzione di personale frontaliero da parte di ditte o aziende attive nel Cantone, sottostà a qualche autorizzazione, o perlomeno a qualche obbligo di registrazione? (Interrogazione 189.14)
3. In questa eventuale fase, il Cantone ha la possibilità di verificare se la persona, in Italia, figura abile al lavoro, o perlomeno non come inabile? (Interrogazione 189.14)
4. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, è possibile ipotizzare l'introduzione di una verifica in questo senso? (Interrogazione 189.14)

Un frontaliero, per poter esercitare un'attività lucrativa in Ticino, è tenuto a postulare alla competente autorità, *in casu* la SP, il rilascio di un permesso per frontalieri dipendenti "G" UE/AELS. Nell'ambito della domanda di rilascio l'interessato deve presentare, unitamente al formulario di richiesta del permesso, i seguenti allegati: un documento di legittimazione in corso di validità, due fotografie formato passaporto uguali e recenti e la copia della conferma d'impiego o il contratto di lavoro. Si precisa inoltre che, nel formulario di domanda del permesso, sono contenute due dichiarazioni, inerenti eventuali condanne subite e/o procedimenti penali in corso in Svizzera o all'estero, che fungono da autocertificazione dei carichi penali sottoscritta dall'istante. Relativamente a quest'ultimo aspetto, si precisa come il medesimo consenta – nei casi in cui una persona straniera risponda in maniera veritiera e laddove presenti condanne penali già cresciute in giudicato o delle pendenze penali – di svolgere ulteriori e puntuali accertamenti sulla situazione dell'interessato. Si aggiunga come la SP svolge una verifica sistematica nel sistema RIPOL, il quale informa se una persona è soggetta a un divieto di entrata oppure se è attualmente ricercata dalle autorità di polizia o penali. Il sistema RIPOL, tuttavia, non permette di venire a conoscenza di eventuali condanne a carico dell'interessato. Nell'ambito dell'ALC l'autorità non può svolgere ulteriori accertamenti né chiedere altri documenti. Infatti giusta l'art. 1 cpv. 1 Allegato I dell'ALC, *"le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente Allegato [...] dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi"*. Infatti, *"i diritti garantiti per legge conformemente all'ALC sottostanno alla sola riserva delle misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici"* (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione/UFM, n. II.10.3.1, stato al 05.2014).

L'art. 5 Allegato I ALC cristallizza tale principio nella misura in cui sancisce che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Il cpv. 2 della predetta norma rimanda esplicitamente alle Direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE. In questo senso, la Direttiva 64/221/CEE del Consiglio della Comunità economica europea specifica come *"il Paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico"* (cfr. art. 5 cpv. 2 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio della Comunità economica europea per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica). Nelle istruzioni elaborate dall'UFM concernenti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone vengono oltremodo dettagliati i limiti entro i quali le nostre autorità possono richiedere l'estratto del casellario giudiziale: *"In virtù delle direttive menzionate all'art. 5 Allegato I dell'ALC, per i cittadini UE/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi distaccati, nel corso della procedura di ammissione si può richiedere un tale estratto solo in singoli casi debitamente motivati. Non è inoltre possibile informarsi sistematicamente presso le autorità del Paese di provenienza dell'interessato (art. 5 Direttiva 64/221 CEE). Le autorità in Svizzera devono essere a conoscenza di fatti concreti che giustificano la richiesta di un estratto del casellario giudiziale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Tale è il caso, ad esempio, allorquando l'interessato figura nel sistema SIMIC/Ripol"* (cfr. Istruzioni UFM, n. II.2.4.2, stato al 05.2014). In definitiva, la richiesta sistematica di informazioni sui precedenti penali o sui

procedimenti giudiziari pendenti all'estero, non è possibile. E tale divieto deriva direttamente dall'*acquis* comunitario, il quale può essere "messo in discussione soltanto rinegoziando l'ALC" (cfr. Parere del Consiglio federale del 12 giugno 2013 sulla mozione Lorenzo Quadri del 17 aprile 2013, n. 13.3323, pag. 2). Di conseguenza l'autorità cantonale, nella fase di rilascio del permesso per frontaliere, visto quanto sopra e considerando già le limitazioni a cui è sottoposta per poter accertare eventuali precedenti penali, a maggior ragione non dispone della possibilità di poter accertare se il postulante di un permesso per frontaliere risulti inabile al lavoro e/o percepisca una rendita d'invalidità o assistenziale nel suo paese d'origine. In effetti da quanto surriferito l'ALC ed i suoi allegati non contemplano la possibilità per le autorità del paese ospitante di richiedere all'interessato questo tipo di informazioni. Ciò non toglie che se una persona viene condannata penalmente in patria perché ha percepito abusivamente prestazioni assistenziali o di invalidità, e nel contempo svolge un'attività lucrativa nel nostro paese, la SP può esaminare, nell'ambito dell'art. 5 Allegato I ALC, la possibilità di un'eventuale revoca del permesso, come già indicato nella risposta di cui al punto 3). A titolo abbondanziale si osserva che una persona che percepisce una rendita per invalidi in Italia, esercitando un'attività lucrativa in Svizzera, presenta pur sempre la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC. Di conseguenza, senza impedimenti di natura penale, risulta difficile metter in discussione il suo diritto di esercitare un'attività nel nostro paese in qualità di frontaliere. Stante quanto illustrato la verifica sistematica per sapere se una persona sia abile o meno al lavoro e se percepisca prestazioni d'invalidità nel paese d'origine non è possibile per la SP poiché non conforme ai dettami sanciti dall'ALC. Ciò comporterebbe infatti una sua violazione.

5. È possibile - o è ritenuto opportuno - ottenere "una lista nera" dei medici che hanno rilasciato attestazioni atte a favorire l'inganno? (Interrogazione 189.14)

L'ottenimento di una lista di questa tipologia non è possibile e non appare opportuno. In effetti, verosimilmente, si tratta di medici esercitanti all'estero, che di conseguenza non sono sottoposti all'ordinamento legislativo vigente nel nostro paese nonché alle relative misure di controllo e di autorizzazione da parte delle competenti autorità sanitarie svizzere. Pertanto, anche conoscendo il nominativo di questi medici, l'autorità cantonale non avrebbe nessuna possibilità d'intervento nei loro confronti, essendo gli stessi fuori dalla propria giurisdizione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 11.50 ore lavorative.


Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)